

### Condizioni della Fornitura

1. Il Concessionario fornirà per tutta la durata della Convenzione agli Enti Militari competenti per le aree/strutture in zona militare elencate nell'Allegato A ("Elenco delle Aree/Strutture Militari e degli Impianti Fotovoltaici") alla Convenzione, in qualità di titolari delle Unità di Consumo e destinatari della Fornitura di energia ("Acquirenti"), che daranno pertanto priorità a tale Fornitura rispetto a quella in prelievo dalla rete pubblica, parte dell'energia elettrica prodotta dagli Impianti FV, al fine di soddisfare la maggiore parte possibile delle esigenze di approvvigionamento energetico delle Unità di Consumo insistenti presso le aree/strutture oggetto di Concessione (in configurazione S.E.U. o eventualmente altra prevista dalla legge per tempo vigente che consenta la Fornitura).
2. Il Contratto PPA sarà efficace a decorrere dall'entrata in esercizio degli Impianti fino alla data di scadenza naturale o di scadenza anticipata della Convenzione.
3. La Fornitura avverrà dietro pagamento di un Prezzo ("Prezzo di Fornitura") (**P<sub>PPA</sub>**) distinto per ogni singolo Impianto ed espresso in €/kWh, ottenuto dalla somma delle seguenti voci, al netto dell'IVA:
  - a) Componente Variabile (**C<sub>V</sub>**) pari al prezzo, espresso in €/kWh, della materia prima/componente energia risultante dalla convenzione CONSIP "Energia Elettrica" opzione prezzo variabile/12 mesi, vigente al momento e nel luogo della Fornitura secondo il lotto di appartenenza geografica dell'Unità di Consumo, scontato nella misura del 5% (cinque per cento);
  - b) componente fissa espressa in €/kWh (**C<sub>F</sub>**) corrispondente agli Oneri di Gestione dell'Impianto FV fissati convenzionalmente in €/kWh 0,095 (**O<sub>G</sub>**) e poi scontati del 5%; il tutto, secondo la seguente formula:

$$P_{PPA} = C_V + C_F$$

dove:

$$C_V = E_{\text{consip}} - [(E_{\text{consip}} \times 5) \div 100]$$

$$C_F = O_G - [(O_G \times 5) \div 100]$$

**E<sub>consip</sub>**= prezzo €/kWh della componente energia risultante dalla convenzione CONSIP "Energia Elettrica" opzione prezzo variabile/18 mesi, vigente al momento e nel luogo della vendita secondo il lotto di appartenenza geografica dell'Unità di Consumo;

$$O_G = 0,095 \text{ €/kWh.}$$

- c) In ogni caso il Prezzo (**P<sub>PPA</sub>**) non potrà mai essere inferiore ad € 0,160 kWh ("Floor") e superiore ad € 0,195 kWh ("Cap").

4. La Fornitura di Energia non potrà mai essere inferiore ad un minimo espresso in kWh/anno (la "Quantità Minima") pattuito convenzionalmente sulla base dei consumi annui relativi al 2020 diminuiti del 5%; consumi previsti come segue per ciascun singolo Impianto:

SITO	Mw	Produzione (Kwh)	Autoconsumo Minimo Caserme (Kwh)	% Autocon- sumo
SPV 01 BTM	0,599	888.916	400.012	45,00%
SPV 02 Calzerosse_Terra	0,999	1.788.210	0	0%
SPV 03 CSSN	0,927	1.136.437	406.211	35,74%
SPV 04 Nettuno	0,998	1.445.104	361.276	25,00%
SPV 05 Pantano Danieli	0,423	621.969	125.039	20,10%
SPV 06 Terravecchia_Terra	0,999	1.938.060	0	0%
SPV 07 Terravecchia_TETTI	0,747	1.177.272	412.045	35,00%
	<b>5,692</b>	<b>8.995.968</b>	<b>1.704.584</b>	

5. La Fornitura di Energia non potrà mai essere superiore alla quantità prodotta dall'Impianto al netto delle Perdite di Rete ("Quantità Massima").
6. In caso di mancato ritiro della Quantità Minima da parte dell'Acquirente per fatto non imputabile al Concessionario e sempre che non ricorrano le cause di Forza Maggiore previste dall'art. 9 della Convenzione, l'Acquirente sarà considerato inadempiente per il relativo Impianto e, pertanto, sarà tenuto comunque a versare, a titolo di penale per il mancato ritiro (**PEN<sub>MR</sub>**), per ogni kWh in meno ritirato rispetto alla Quantità Minima (**kWh<sub>R</sub>**), un importo pari alla differenza tra le seguenti voci:
- a) il Prezzo medio espresso in €/kWh (**P<sub>PPA</sub>**) computato ai sensi dell'art. 3 del presente allegato relativamente all'Impianto interessato e all'anno di Fornitura in cui si è verificato il mancato ritiro della Quantità Minima;

- b) Il Prezzo medio dell'energia espresso in €/kWh (**PM<sub>CR</sub>**), inclusivo di Incentivo, ottenuto dal Concessionario per la cessione in rete relativamente all'Impianto di interesse ed all'anno di Fornitura in cui si è verificato il mancato ritiro della Quantità Minima;

il tutto, secondo la seguente formula:

$$PEN_{MR} = (PM_{PPA} - PM_{CR}) \times kWh_{R-}$$

dove:

**PM<sub>PPA</sub>** = Prezzo medio €/kWh come da art. 9 del presente allegato relativamente all'Impianto e all'anno di interesse;

**PM<sub>CR</sub>** = Prezzo medio €/kWh cessione in rete relativamente all'Impianto e all'anno di interesse;

**kWh<sub>R-</sub>** = kWh in meno ritirati rispetto alla Quantità Minima relativamente all'Impianto e all'anno di interesse.

7. In caso di mancata consegna della Quantità Minima da parte del Concessionario per fatto non imputabile all'Acquirente o al Concedente e sempre che non ricorrano le circostanze previste dall'art. 7.10.j della Convenzione, il Concessionario sarà considerato inadempiente per il relativo Impianto e, pertanto, sarà tenuto a versare all'Acquirente, a titolo di penale per la mancata consegna (**PEN<sub>MC</sub>**), per ogni kWh in meno consegnato rispetto alla Quantità Minima (**kWh<sub>C-</sub>**), un importo pari alla differenza tra le seguenti voci:

- a) Il prezzo medio espresso in €/kWh (**PM<sub>ARP</sub>**) per l'approvvigionamento dell'energia dalla Rete Pubblica pagato dall'Acquirente, ivi inclusi oneri di sistema e di trasporto e imposte, come risultante dalle fatture ricevute dall'Acquirente relativamente all'Impianto di interesse ed all'anno di Fornitura in cui si è verificata la mancata consegna della Quantità Minima;
- b) il Prezzo medio espresso in €/kWh (**PM<sub>PPA</sub>**) e computato ai sensi dell'art. 9 del presente allegato relativamente all'anno di Fornitura in cui si è verificata la mancata consegna della Quantità Minima;

il tutto, secondo la seguente formula:

$$PEN_{MC} = (PM_{ARP} - PM_{PPA}) \times kWh_{C-}$$

dove:

**PM<sub>ARP</sub>** = Prezzo Medio €/kWh di Approvvigionamento dalla Rete Pubblica nell'anno di interesse;

**PM<sub>PPA</sub>** = Prezzo medio €/kWh come da art. 3 del presente allegato relativamente all'Impianto e all'anno di interesse;

$kWh_c$  = kWh in meno consegnati rispetto alla Quantità Minima relativamente all’Impianto e all’anno di interesse.

8. Nel caso in cui all’Acquirente destinatario della Fornitura (singolo Ente Militare), che non abbia rispettato il ritiro della Quantità Minima per un singolo impianto, sia stata consegnata dal Concessionario, presso altra Unità di Consumo di cui l’Acquirente è titolare e di che alla Convenzione, una quantità superiore rispetto a quella minima, le penali di cui agli artt. 7 e 8 del presente allegato potranno essere compensate con la maggiore quantità ritirata.

Allo stesso modo al Concessionario, che non abbia fornito all’Acquirente destinatario della fornitura (singola Ente Militare), le Quantità minima per un singolo impianto, ma abbia consegnato per altra Unità di Consumo di cui l’Acquirente è titolare e di che alla Convenzione, una quantità superiore rispetto a quella minima, le penali di cui agli artt. 7 e 8 del presente allegato potranno essere compensate con la maggiore quantità consegnata.

Il tutto secondo le seguenti formule:

- a) per il caso in cui sia stata ritirata dall’Acquirente energia in misura inferiore rispetto alla Quantità Minima:

$$PEN_{MR} = [(PM_{PPA} - PM_{CR}) \times kWh_{R-}] - [(PM_{PPA} - PM_{CR}) \times kWh_{+}]$$

dove:

$PM_{PPA}$  = Prezzo medio €/kWh come da art. 9 del presente allegato relativamente all’Impianto e all’anno di interesse;

$PM_{CR}$  = Prezzo medio €/kWh cessione in rete relativamente all’Impianto e all’anno di interesse;

$kWh_{R-}$  = kWh in meno ritirati rispetto alla Quantità Minima relativamente all’Impianto e all’anno di interesse.

$kWh_{+}$  = kWh in più consegnati rispetto alla Quantità Minima relativamente alle altre Unità di Consumo e all’anno di interesse;

- b) per il caso in cui sia stata consegnata dall’Acquirente energia in misura inferiore rispetto alla Quantità Minima:

$$PEN_{MC} = [(PM_{ARP} - PM_{PPA}) \times kWh_c] - [(PM_{ARP} - PM_{PPA}) \times kWh_{+}]$$

dove:

$PM_{ARP}$  = Prezzo Medio €/kWh di Approvvigionamento dalla Rete Pubblica nell’anno di interesse;

$PM_{PPA}$  = Prezzo medio €/kWh come da art. 9 del presente allegato relativamente all’Impianto e all’anno di interesse;

$kWh_c$  = kWh in meno consegnati rispetto alla Quantità Minima relativamente all’Impianto e all’anno di interesse;

$kWh_+$  = kWh in più ritirati/consegnati rispetto alla Quantità Minima relativamente alle altre Unità di Consumo e all’anno di interesse.

9. A partire dal quarto anno successivo all’inizio della fornitura, il Floor sarà soggetto ad aggiustamento ogni tre anni, considerando ogni singolo Impianto, sulla base di quanto di seguito previsto:
  - a) qualora nei 3 anni precedenti, la media dei prezzi per l’approvvigionamento dell’energia dalla Rete Pubblica pagati dall’Acquirente, ivi inclusi gli oneri di sistema e di trasporto e le imposte, al netto dell’iva, come risultante dalle fatture ricevute dall’Acquirente, risulti inferiore al Floor, il nuovo valore del Floor per i successivi 3 anni sarà pari alla media dei prezzi calcolata come sopra ridotta del 5%;
  - b) qualora nei 3 anni precedenti la media dei prezzi per l’approvvigionamento dell’energia dalla Rete Pubblica pagati dall’Acquirente, ivi inclusi gli oneri di sistema e di trasporto e le imposte, al netto dell’iva, come risultante dalle fatture ricevute dall’Acquirente risulti pari o superiore al Floor, il valore del Floor previsto all’art. 3.c) del presente allegato resterà applicabile per i successivi 3 anni.
10. Le Parti derogheranno espressamente, per quanto necessario, all'articolo 1467 del codice civile e, pertanto, rinunciano al loro diritto di richiedere modifiche al Contratto o la sua risoluzione in caso di mutamento delle condizioni di mercato o altre circostanze analoghe. Fermo restando quanto sopra, le Parti si danno espressamente atto che, in considerazione delle modalità di determinazione del Corrispettivo di Fornitura – finalizzato a riconoscere su base prospettica rispetto all’intera durata del Contratto di Fornitura – le fluttuazioni dei prezzi di mercato dell’energia, nonché eventuali modifiche alla disciplina relativa agli oneri di sistema, non costituiranno circostanza che, nemmeno astrattamente, potrà determinare un diritto alla revisione del Prezzo (“Prezzo di Fornitura”) (PPA).
11. Il PPA potrà essere oggetto di modifica per mutamenti normativi esclusivamente in ipotesi di norme imperative approvate successivamente alla firma della presente Convenzione. In tal caso le Parti si impegneranno reciprocamente in buona fede e comunque nel rispetto dell’Equilibrio Economico Finanziario a modificare il PPA nella misura strettamente necessaria per riflettere la normativa imperativa applicabile, fermo restando quanto previsto all’art. 9 del presente allegato.